

Legislatura 16° - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 75 del 13/05/2009**Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri in relazione al disegno di legge n. 1373 recante «Misure a tutela dei segni distintivi delle Forze armate e costituzione della società "Difesa Servizi Spa"»**

Il presidente **CANTONI** ringrazia il generale Siazzu per aver accolto l'invito a partecipare e gli cede la parola.

Il generale SIAZZU osserva preliminarmente che il disegno di legge n. 1373, nel riconoscere alle Forze armate il diritto all'uso esclusivo dei propri simboli, è destinato a colmare una lacuna normativa concretamente percepita nell'attività di tutela e valorizzazione dell'immagine istituzionale: è fuori di dubbio, infatti, che l'attenzione del mondo imprenditoriale sia, da tempo, diretta all'utilizzazione commerciale del complesso dei simboli e degli emblemi distintivi che traducono all'esterno il patrimonio identitario delle quattro Forze armate.

A fronte di un'evidente carenza di disciplina giuridica, in grado di offrire un'inequivoca protezione di tali beni, l'intervento normativo in parola costituisce pertanto l'auspicata attribuzione della titolarità dei marchi alle Forze armate e del conseguente diritto all'uso esclusivo dei simboli istituzionali, da cui discenderà la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti di tutela apprestati dall'ordinamento.

Al riguardo, l'oratore ricorda che nel mese di maggio del 2006 (previo assenso del ministro della Difesa) il Comando generale dell'Arma aveva proceduto alla registrazione dei simboli istituzionali presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (O.M.P.I.), sulla base di quanto statuito della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (ratificata con la legge n. 424 del 1976), che vieta l'utilizzazione, ai fini commerciali, di stemmi, bandiere ed altri emblemi di Stato, nonché di qualsiasi loro imitazione dal punto di vista araldico, in carenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti. Tale procedura, conclusasi con esito favorevole nel febbraio 2008, fa sì che gli emblemi dell'Arma dei carabinieri godano della relativa protezione in 166 paesi aderenti alla Convenzione di Parigi. Appare quindi del tutto evidente come il regime giuridico proposto dal disegno di legge in esame, si presenti in piena sintonia con quello della menzionata convenzione, offrendo opportuni strumenti amministrativi volti a difendere il diritto all'uso esclusivo degli emblemi, sia in Italia, sia all'estero.

L'oratore si sofferma, poi, sugli aspetti della tutela dei segni distintivi delle Forze armate strettamente connessi all'istituzione della società Difesa Servizi S.p.A., osservando che nell'attuale scenario congiunturale risulta sicuramente positiva l'opportunità offerta di integrare le risorse finanziarie disponibili con forme di autofinanziamento, introducendo la facoltà per l'amministrazione della Difesa di consentire a terzi, pubblici o privati, l'uso degli elementi identitari nel rispetto delle finalità istituzionali e dell'immagine delle Forze armate. La possibilità di concedere l'uso dei segni distintivi è comunque delineata dal disegno di legge nei suoi caratteri essenziali, in quanto la sua configurazione in dettaglio viene rinviata alla sede regolamentare, previo concerto tra i dicasteri interessati: l'emanazione del decreto attuativo dovrà essere pertanto l'occasione per fissare i criteri per la conduzione -in concreto- dell'attività in esame, affinché si possa conseguire un giusto equilibrio tra produzione di flussi finanziari e valorizzazione dell'immagine istituzionale, sempre con particolare attenzione al prestigio che le Istituzioni proiettano, ormai, in ogni parte del mondo. Ne deriva che, da parte della società Difesa Servizi dovrà, comunque, essere pienamente garantita la specificità di ciascuna Forza armata ed in particolare dell'Arma dei carabinieri, in sede di attuazione della strategia di concessione dell'uso dei simboli in questione. L'improrogabilità dell'intervento normativo all'esame della Commissione trova, inoltre, ulteriore e specifica conferma nel fenomeno, registrato nel recente passato, di utilizzo indebito delle denominazioni e dei simboli dell'Arma da parte di riviste dedite alla trattazione di tematiche d'interesse del comparto sicurezza-difesa.

Un altro aspetto di sicuro rilievo è quindi, a suo avviso, l'assetto giuridico conferito alla società che, quale soggetto di diritto privato, potrà fatturare e introitare risorse dall'esterno, consentendo così di indirizzare all'Amministrazione Difesa proficui canali di autofinanziamento. In tale quadro, un rilevante settore d'intervento -strettamente legato alla valorizzazione dei segni distintivi delle Forze armate- potrà

essere certamente il ricorso all'istituto della sponsorizzazione che, sebbene introdotto nella Pubblica Amministrazione dall'articolo 43 della legge finanziaria del 1998, non ha ancora trovato l'auspicata, diffusa applicazione, a causa della mancanza di una disciplina organica e puntuale su criteri e procedure da seguire nella relativa attività negoziale. Cita quindi, al riguardo, il recente approvvigionamento (effettuato nel 2008, mediante una procedura di aggiudicazione ad evidenza pubblica), di una fornitura di capi tecnici di abbigliamento sportivo destinati a soddisfare le esigenze di tutto il personale del centro sportivo Carabinieri e degli allievi presso gli istituti di istruzione (aggiudicata ad un prezzo pari a meno del 50 per cento di quello di mercato, con la concessione all'impresa fornitrice di apporre il proprio logo sui predetti capi di abbigliamento), precisando che, in occasioni simili, la costituenda società potrebbe rappresentare la giusta soluzione, rivelandosi uno strumento finanziario assai efficace, qualora si consideri il crescente interesse commerciale rivolto al mondo militare.

Con riferimento alla valorizzazione del patrimonio della Difesa, osserva poi che l'attività svolta dalla società Difesa Servizi S.p.A. potrà costituire un importante valore aggiunto, anche in relazione al programma promosso dal legislatore (ed avviato negli ultimi anni dallo Stato maggiore della Difesa), per razionalizzare il parco immobiliare delle Forze annate e ricavare risorse finanziarie da dedicare alle esigenze di ammodernamento e potenziamento delle dotazioni infrastrutturali. In questo ambito, resteranno naturalmente ferme le competenze della Direzione generale dei lavori e del demanio, secondo le nuove e più snelle procedure introdotte dalla legge n. 133 del 2008, che consentono all'amministrazione militare di effettuare direttamente le attività tecnico-amministrative, determinando il valore dei beni e stipulando i conseguenti atti negoziali.

Nell'ambito delle attività istituzionali della futura società potrà inoltre essere approfondita la possibilità di conseguire -in chiave interforze- anche un altro fondamentale obiettivo che la Difesa persegue da tempo con molteplici iniziative, ossia la realizzazione di impianti per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili per migliorare l'efficienza energetica del vasto parco infrastrutturale e per conseguire significativi risparmi finanziari sui consumi. Al riguardo, l'oratore precisa che l'Arma ha recentemente assunto contatti con società di produzione e distribuzione di energia nonché con i poli universitari della capitale ("La Sapienza" e "Tor Vergata"), per seguire la continua evoluzione tecnologica nello specifico settore. In particolare, sono state già avviate le attività tecniche relative ad un primo progetto pilota per realizzare impianti fotovoltaici presso alcune caserme dell'Italia meridionale: tale modello prevede la realizzazione di impianti a costo zero ricorrendo allo strumento della permuta del diritto d'uso dei tetti e delle superfici scoperte disponibili, a fronte di quota parte dell'energia prodotta dall'impresa aggiudicataria. Tuttavia, i primi approfondimenti condotti hanno evidenziato una non trascurabile complessità delle procedure tecnico-amministrative.

Conclude osservando che l'istituzione della società potrebbe rappresentare una concreta opportunità per la Difesa di recuperare significative risorse e valorizzare lo straordinario patrimonio rappresentato dai suoi segni distintivi e dal retaggio storico ad essi sotteso.

I commissari presenti pongono, quindi, alcuni quesiti.

Il senatore **TORRI** (*LNP*) chiede se l'introduzione del nuovo organismo possa dar luogo ad eventuali sovrapposizioni di ruoli e di compiti con gli enti già esistenti. Domanda inoltre quali processi di valorizzazione potrebbero trovare applicazione, per il tramite della costituenda società, in ordine ai beni appartenenti all'Arma dei carabinieri.

Il generale **SIAZZU** precisa che l'articolato del disegno di legge n. 1373 non pregiudica le competenze delle direzioni generali, laddove la nuova società potrà svolgere particolari attività non consentite che non possono figurare in capo a degli organi amministrativi. Relativamente alla valorizzazione degli immobili in dotazione all'Arma, cita quindi l'esempio della caserma di Piazza del Popolo a Roma, costruita dal Valadier ed edificio di grande interesse storico ed artistico, che potrebbe, per il tramite della società Difesa Servizi, essere adeguatamente valorizzato con importanti ritorni economici.

Il presidente **CANTONI** osserva che, per il tramite della costituenda società, potrebbero essere acquisiti importanti introiti in ordine alle numerose serie televisive che hanno ad oggetto l'operato dei Carabinieri.

Il generale **SIAZZU** conferma che l'Arma ha collaborato sotto molti aspetti alla realizzazione delle serie televisive aventi ad oggetto il suo operato, senza alcun ritorno economico. Tuttavia, molte di queste collaborazioni sono state interrotte, a seguito della constatazione che quanto raffigurato da quei programmi non illustrava correttamente l'operato concreto dei vari reparti ed organismi dell'Arma.

Il senatore **DEL VECCHIO** (*PD*) domanda se le Forze armate hanno attualmente delle strutture in grado di garantire un'adeguata valorizzazione dei loro emblemi e del loro patrimonio immobiliare, ed altresì se vi sono delle precise norme giuridiche tali da consentire a queste strutture di ottenere in proprio i risultati che si prefiggono.

Chiede quindi chiarimenti in ordine ai controlli cui dovrebbe essere sottoposta la costituenda società.

Il generale SIAZZU osserva che, in ordine gestione e nella commercializzazione dei segni distintivi, le Forze armate non operano in maniera uniforme. In ragione di ciò, l'istituzione di un organismo quale la società Difesa Servizi potrebbe portare indubbi benefici, attraverso la definizione di una procedura standardizzata ed univoca. Per quanto attiene ai controlli cui il nuovo organismo dovrebbe risultare soggetto, rileva quindi che essi saranno definiti in sede di regolamentazione.

Il senatore **GALIOTO** (*PdL*) domanda se, al di là della concessione dell'uso dei segni distintivi e della gestione del patrimonio immobiliare, vi sono ulteriori attività che potrebbero essere esternalizzate e gestite con profitto dalla costituenda società, quali, ad esempio, l'utilizzo di personale dell'Arma in corsi di formazione sia per il personale della protezione civile, sia nell'abito di strutture scolastiche.

Il generale SIAZZU osserva che, per il tramite della futura società, potrebbero derivare, ad esempio, degli introiti economici a seguito dell'utilizzo di personale militare quale comparsa in determinati film storici, senza naturalmente incidere sull'operatività dei reparti. Con riferimento, quindi, ai corsi di formazione nelle scuole, che già sono istituiti con la collaborazione sia dell'Arma che della Polizia di Stato, rimarca l'opportunità che tale attività, la quale presenta connotati squisitamente istituzionali (in quanto volta all'educazione del cittadino), rimanga confinata in un ambito non commerciale, bensì autonomo e gratuito.

Il senatore **PEGORER** (*PD*) domanda se, in luogo dell'istituzione della società Difesa Servizi, le stesse finalità ad essa sottese non possano essere efficacemente perseguite attraverso il miglioramento delle strutture già esistenti.

Il generale SIAZZU osserva che, soprattutto in relazione alla commercializzazione dei segni distintivi delle Forze armate, la costituenda società potrebbe operare positivamente, attraverso la fissazione di regole uniformi attualmente non presenti, e che pertanto, attraverso il nuovo organismo, sarebbe possibile limitare il sorgere di molteplici iniziative al momento non sottoposte ad efficaci controlli.

Il senatore **SERRA** (*PD*) chiede delucidazioni in ordine alle modalità in cui la costituenda società possa ottenere gli opportuni guadagni economici, ed alla loro entità.

Il generale SIAZZU precisa che l'entità dei futuri introiti potrà essere valutata solo quando la società Difesa Servizi sarà concretamente operante. In ogni caso, il nuovo organismo fornirà un indispensabile apporto sia in termini di regolamentazione e trasparenza, sia svolgendo in maniera più agevole e snella determinati e particolari compiti.

Il senatore **GAMBA** (*PdL*), dopo aver rimarcato le notevoli opportunità offerte dal nuovo organismo, osserva che esso potrebbe proficuamente operare in molte situazioni in cui la normativa vigente preclude anche il contributo volontario al mondo civile, quali, ad esempio, l'utilizzo dei laboratori del RIS a favore di altri enti pubblici, con gli opportuni ritorni economici.

Il generale SIAZZU rileva che attualmente vi sono numerose attività che l'Arma presta a favore del mondo civile. Tuttavia, al momento, esse non garantiscono, in base alla legislazione vigente, alcun introito monetario.

Non essendovi altri iscritti a parlare il presidente **CANTONI** ringrazia nuovamente il generale Siazzu per la sua disponibilità, dichiarando conclusa l'odierna procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,30.